

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI**

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 28.9.2021, ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente

SENTENZA

**nella controversia in materia di lavoro
recante N.R.G. 6952/2020**

TRA

Tiberini Maria Cristina (C.F.
TBRMCR59M47A662O) e Fenicia Eva (C.F.
FNCVEA57R68A662K)
Rappr. e dif. dall'Avv. M. Geronimo

Ricorrente

E

MINISTERO DELLA CULTURA, in persona del
Ministro p.t.
Rappr. e dif. ex art. 417 *bis* c.p.c. dalla
dott.ssa Rosa PICCININNI

Resistente

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 17.7.2020 le ricorrenti in epigrafe specificate adivano il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta si costituiva in

giudizio, invocando il rigetto del ricorso. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse Procoli, Garcea, Avarello, Tarantino, Deceglie, dott. Ariola -, la causa veniva decisa.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.

Invero, deve premettersi che la ricorrente Tiberini Maria Cristina deduce di essere dipendente del Ministero per i

Beni e le Attività Culturali e per il Turismo sin dal 01/03/1980, in servizio presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari (SABAP-BA) - Laboratorio di Restauro in San Francesco della Scarpa - con qualifica di funzionario restauratore conservatore, area III Fascia retributiva 5 ai sensi del CCNL Funzioni Centrali a partire dal mese di Febbraio 2020 (*cf. busta paga maggio 2020 Tiberini*).

Allega di aver sempre lavorato presso i laboratori di restauro di opere d'arte del MIBACT.

Più precisamente, dal 01/03/1980 al 30/11/1982 ha prestato servizio come operatore tecnico, assunta ai sensi della Legge 285/77, presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia.

Dal 01/12/1982 al 31/12/1999, a seguito di superamento di concorso pubblico, è stata assunta con il ruolo di restauratore capo tecnico di opere d'arte mobili e assegnata alla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Basilicata, prendendo servizio nel laboratorio di restauro della sede della Soprintendenza a Palazzo Lanfranchi a Matera; è stata in seguito trasferita alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia presso il laboratorio di restauro all'epoca sito all'interno del Castello Svevo di Bari.

Dal 01/01/2000 al 21/02/2007 è stata in servizio con il profilo professionale di capo tecnico restauratore, posizione economica "C1 super", sempre all'interno dei laboratori di restauro della stessa Soprintendenza.

Dal 22/02/2007 è stata assunta a tempo indeterminato con il profilo professionale di restauratore conservatore direttore, Area C, posizione economica C2, presso la Soprintendenza per i Beni Storico Artistici ed Etnoantropologici di Bari, continuando a svolgere le sue mansioni all'interno del laboratorio di restauro della Soprintendenza.

Infine, dal 01/01/2010 al 31/01/2020 è stata inquadrata nella qualifica di funzionario restauratore conservatore, area III, Fascia retributiva 5.

La ricorrente Fenicia Eva deduce altresì di essere dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo sin dal

15/06/1979, in servizio attualmente presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari (SABAP-BA) - Laboratorio di Restauro in San Francesco della Scarpa - con qualifica di assistente tecnico restauratore, area II, Fascia retributiva 5 ai sensi del CCNL Funzioni Centrali a partire dal mese di Gennaio 2010 (cfr. busta paga maggio 2020 Fenicia). Allega di aver sempre lavorato presso i laboratori di restauro di opere d'arte del MIBACT.

Più precisamente, dal 15/06/1979 al 31/05/1985 ha prestato servizio come operatore tecnico restauratore, assunta ai sensi della Legge 285/77, presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia.

Dal 01/06/1985 a tutt'oggi, a seguito di superamento di concorso pubblico, è stata assunta con il ruolo di operatore tecnico restauratore di opere d'arte mobili e assegnata alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia, sempre in servizio nel laboratorio di restauro, all'epoca sito all'interno del Castello Svevo di Bari, sede della Soprintendenza.

Ebbene, entrambe le ricorrenti agiscono in giudizio al fine di vedersi riconoscere il diritto alla maggiorazione del periodo di servizio ai fini pensionistici per aver svolto lavori insalubri in applicazione del beneficio previsto dall'articolo 25 del D.P.R. n. 1092/1973 (aumento di $\frac{1}{4}$ del servizio prestato con adibizione a lavori insalubri), rassegnando le seguenti conclusioni: "a) Accertare e dichiarare che, nel corso del proprio rapporto di lavoro con la convenuta, la signora Tiberini Maria Cristina è stata adibita a lavori insalubri di cui all'Allegato 1 del Decreto Luogotenenziale n. 1100/1919 per complessivi 6.236 giorni lavorativi e la

signora Fenicia Eva per complessivi 7.243 giorni lavorativi; b) Per l'effetto, condannare il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, alla via del Collegio Romano n. 27, a riconoscere in favore delle ricorrenti il beneficio di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 1092/1973, nella misura di 1.559 giorni (anni 4 mesi 3 gg 27) per la sig.ra Tiberini e di 1.810 giorni (anni 5 mesi 0 gg 5) per la sig.ra Fenicia, pari ad $\frac{1}{4}$ del servizio prestato con adibizione a lavori insalubri; c) Condannare la convenuta alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, per fattane anticipazione".

Orbene, il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 1092/1973 per lo svolgimento di mansioni che hanno comportato l'utilizzo di sostanze insalubri, in favore delle istanti, dipendenti del Ministero convenuto in servizio presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari con qualifica di funzionario restauratore conservatore (Tiberini) e di assistente tecnico restauratore (Fenicia).

L'art. 25 del citato D.P.R., dedicato al "Servizio degli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici", stabilisce che "Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto. Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio. I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1 maggio 1919, n. 1100".

Tale beneficio consiste nell'aumento figurativo di un quarto di ogni periodo lavorativo prestato nell'esercizio di attività insalubri o in polverifici e compensa il lavoratore per il rischio corso durante l'attività lavorativa a contatto con le sostanze nocive e prodotti tossici indicati nell'Allegato 1 del D.Lgs. n.1100/1919.

Trattasi, in particolare, di un meccanismo di maggiorazione che incide sia sulla durata del servizio attivo di chi non abbia ancora maturato il diritto a pensione, prolungandolo figurativamente del 25% per ogni periodo di lavoro con esposizione a materiale pericoloso, sia sulla misura del trattamento pensionistico mediante il computo, di una maggiore anzianità di servizio.

Ai fini della risoluzione della presente controversia è necessario individuare i soggetti a cui compete il riconoscimento della provvidenza in questione.

Invero, non essendo intervenuta alcuna norma che individuasse i lavori insalubri (il D.P.R. del 1973 affidava tale compito ad un successivo decreto interministeriale), permane il riferimento alla ex categoria degli operai. Tuttavia, tale riferimento non può non tener conto del l'attuale sistema di inquadramento che si fonda su una pluralità di livelli professionali, comuni tanto alle categorie degli operai che a quelle degli impiegati, ordinati su un'unica scala. In altri termini, è necessario disegnare un quadro di corrispondenza tra la vecchia categoria di operaio e le nuove classificazioni, muovendo da una valutazione di equivalenza delle mansioni.

Nel caso in esame, la lettura della declaratoria professionale relativa al profilo del restauratore conservatore, in cui è in inquadrata la ricorrente Tiberini, dimostra come la stessa svolga sin dal 1980 le mansioni già appartenenti alla vecchia carriera

operaia, esecutiva e di concetto. I compiti del restauratore conservatore, figura introdotta all'interno dell'Area Funzionale "C"- Filone di attività III (tutela, ricerca, conservazione, restauro e valorizzazione) con accordo collettivo integrativo di Ministero sottoscritto in data 17 settembre 2001, sono così descritti: "Il funzionario restauratore conservatore concorre alla progettazione ed esegue, nell'area della prevenzione e del restauro, interventi specializzati diretti alla migliore conservazione dei beni culturali, previsti dalla normativa di tutela e dalle disposizioni di legge relative all'organizzazione dell'Amministrazione. **a.** svolge attività di ricerca scientifica nelle discipline di competenza; **b.** analizza e interpreta i dati obiettivi sullo stato di conservazione dei beni, sulla base della conoscenza delle loro caratteristiche morfologiche e strutturali, valutando anche l'incidenza delle condizioni ambientali sul degrado; **c.** individua, in collaborazione con le professionalità che concorrono alla definizione degli interventi conservativi e di restauro, le tecniche e i materiali più idonei da adottare, valutandone criticamente i risultati nel rispetto del valore storico ed estetico del bene; **d.** elabora il progetto di restauro, sotto il profilo tecnico, con attenzione agli aspetti giuridici, economici e organizzativi connessi all'intervento; **e.** esegue direttamente, e coordinando operatori qualificati, i trattamenti conservativi e di restauro, di cui ha la direzione tecnica, fatte salve le specifiche competenze della direzione storico-artistica dei lavori; **f.** esegue - nell'ambito della definizione progettuale - indagini, rilievi, misurazioni, perizie su aspetti tecnici, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e accertamenti tecnici, ispettivi e istruttori; **g.** effettua i collaudi tecnici; **h.** illustra adeguatamente - nella

consapevolezza della natura documentaria del manufatto- le fasi dell'intervento, motivando con cura le scelte operate; **i.** sperimenta materiali, apparecchiature e metodologie di intervento, in collaborazione con altre professionalità; **j.** partecipa, nel settore di competenza, ad attività connesse con prestazioni speciali attribuite all'Amministrazione nell'ambito di servizi generali, quali quelli connessi all'attività di protezione civile; **k.** svolge le funzioni di consulente tecnico, perito e di arbitro; **l.** cura la realizzazione - per la parte di competenza - di mostre, convegni seminari e manifestazioni culturali, nonché la redazione di testi e pubblicazioni scientifiche e divulgative; **m.** cura la progettazione e la realizzazione di programmi educativi riferiti ai temi di propria competenza e dei materiali didattici ed editoriali ad essi attinenti; **n.** cura l'eventuale attività didattica e di comunicazione relativa ai contenuti e agli strumenti professionali specifici".

Analogamente, la declaratoria professionale relativa al profilo dell'assistente tecnico restauratore, in cui è inquadrata la ricorrente Fenicia, rivela come la stessa svolga sin dal 1979 le mansioni già appartenenti alla vecchia carriera operaia, esecutiva e di concetto.

I compiti dell'assistente tecnico restauratore, figura introdotta all'interno dell'Area Funzionale "B"- Filone di attività II (tutela, ricerca, conservazione, restauro e valorizzazione) con accordo collettivo integrativo di Ministero sottoscritto in data 17 settembre 2001, sono così descritti: "L'assistente tecnico, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge: **a)** nell'ambito del restauro, ai sensi del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 26 maggio 2009 n. 86, collabora con il funzionario restauratore conservatore e

con le altre professionalità della III Area, eseguendo con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, la conservazione diretta e indiretta, nonché interventi di manutenzione all'interno ed all'esterno in ambienti museali, archivi e depositi, monumenti e sito archeologici anche in ambienti subacquei; **b)** esegue gli interventi di restauro e cura la preparazione dei materiali necessari, secondo le indicazioni del restauratore; **c)** ha la responsabilità della cura e dell'igiene dell'ambiente, dei materiali e delle attrezzature di lavori; **d)** esegue controlli, misurazioni, analisi e rilievi relativi agli interventi di conservazione e restauro e di scavo, anche in ambiente subacqueo; **e)** collabora alla definizione e all'attuazione delle prescrizioni relative a movimentazione, imballaggio e trasporto di beni culturali con la cura degli aspetti tecnici relativi alla sicurezza ambientale e dell'opera stessa durante l'imballaggio, gli spostamenti, il disimballaggio; **f)** collabora con il Rup, l'ufficio di progettazione e direzione dei lavori; **g)** collabora all'attività di formazione svolta dall'Amministrazione.

In altre parole, come facilmente evincibile dalle declaratorie sopra citate, si tratta di attività esecutive di progetti di restauro e conservazione di opere d'arte, che si svolgono in laboratorio mediante inevitabile utilizzo (e contatto) di sostanze e preparati infiammabili, tossici, che rientrano chiaramente nella precedente carriera operaia, esecutiva e di concetto, venuta meno in seguito all'introduzione del c.d. inquadramento unico dei profili professionali. Ciò acclarato, si osserva che la fase esecutiva dei progetti di ripristino e conservazione delle opere d'arte è, dunque, quella che si svolge prevalentemente in laboratorio, durante la quale le lavoratrici

vengono a contatto con sostanze e preparati infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi, irritanti come ammoniaca acetone, etanolo, butalimmina, dimetilformammide, idrocarburi, esteri, chetoni, alcol aromatici, amile, acetato, diluente nitro, diluente sintetico, xilene. Si tratta di sostanze il cui impiego è espressamente qualificato come lavorazione "insalubre" al punto 24 dell'Allegato 1 del D.Lgt 1100/1919 (*"Impiego di vernici aeronautiche a base di cellulose e acetilcellulosa, contenenti come solvente l'acetone, il cloruro di etilene e gli eteri dell'alcol amilico"*) ed è stato considerato particolarmente pregiudizievole per la salute del prestatore di lavoro dalla Legge n. 734 del 1973.

Ebbene, ai fini dell'attribuzione del diritto alla maggiorazione contributiva diviene fondamentale il criterio dell'effettiva adibizione ai lavori c.d. insalubri. Invero, la sentenza n. 331/2015 con cui la Corte dei Conti-Sez. Giurisdizionale per la Regione Lazio, chiamata ad esprimersi sul diniego dell'istanza di riliquidazione di pensione avanzata da ex lavoratori dell'odierna convenuta adibiti ad attività insalubri, ha affermato che "non è l'avvenuta percezione dell'indennità di rischio prevista dall'art. 4 della legge 734/1973 a determinare ex se il beneficio di cui all'art. 25 del dpr n. 1092/1973, ma l'effettiva adibizione istituzionale del lavoratore ai lavori insalubri, quale univocamente documentata dai responsabili dei rispettivi plessi amministrativi, le cui dichiarazioni (ancorchè correlate o comunque correlabili, come nella fattispecie, anche all'attribuzione dell'indennità di rischio di cui alla legge n. 734/1973), attestano nelle singole fattispecie quanto sopra indicato". La corte precisa, poi, che "non appare dirimente nella circostanza il riferimento alla sola categoria degli operai

contenuto nell'art. 25 del DPR n. 1092/1973 dovendosi invece postulare- alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma e dell'univoca tutela del diritto alla salute- che il focus della tassatività della fattispecie normativa in esame attenga propriamente alla tipologia delle lavorazioni da considerarsi insalubri, assunta quale ratio della previsione quella di compensare il dipendente per lo svolgimento di attività d'Istituto potenzialmente dannose per la salute" (così Corte dei Conti, Sez. Giur. Regione Lazio, sent. n. 331 del 05/06/2015).

In virtù di tanto, entrambe le ricorrenti chiedevano il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 1092/1973.

La Tiberini formulava apposite istanze protocollate n. 3479 del 22/03/2018 e n. 279 del 10/01/2019, a cui allegava: conteggio analitico dei giorni lavorati dal 01/01/1981 al 31/12/2018 a contatto con le sostanze contenute nell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 1100/1919, ricomprese anche nei gruppi II e III-tabella B del D.P.R. n. 146/75; resoconto degli importi percepiti dal 1989 al 1999 a titolo di indennità di rischio, così come forniti dall'Ufficio Gestione Risorse Umane e Finanziarie della Soprintendenza di Bari; dichiarazione del medico competente attestante l'esposizione della restauratrice a rischio chimico non irrilevante per la salute sulla base del DVR redatto dal RSPP, ing. D. Ciriolo.

Analoga richiesta veniva formulata dalla Fenicia con istanze protocollate n. 3472 del 22/03/2018 e n. 279 del 10/01/2019.

La documentazione allegata dalle ricorrenti veniva ritenuta dal Soprintendente della SABAP per la Città Metropolitana di Bari utile al riconoscimento in favore della Tiberini (avvenuto con decreto n. 17 del 11/03/2019) di una maggiorazione di 1.559 giorni (pari a 4 anni 3 mesi e 27 giorni) su 6.236 giorni

effettivi di adibizione a lavoro insalubre, ed in favore della Fenicia (con decreto n. 17 del 11/03/2019) di una maggiorazione di 1.810 giorni (pari a 5 anni 0 mesi e 5 giorni) su 7243 giorni.

Quindi l'Amministrazione alla quale le lavoratrici sono assegnate (Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia) ha espressamente certificato l'effettiva prestazione di attività insalubri, sulla base di dati e documenti forniti dai propri uffici: conteggio analitico dei giorni lavorati dal 01/01/1981 al 31/12/2018 a contatto con le sostanze contenute nell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 1100/1919, ricomprese anche nei gruppi II e III tabella B del D.P.R. n. 146/75 che hanno legittimato la percezione dell'indennità di rischio; resoconto degli importi percepiti dal 1989 al 1999 a titolo di indennità di rischio, così come forniti dall'Ufficio Gestione Risorse Umane e Finanziarie della Soprintendenza di Bari; dichiarazione del medico competente attestante l'esposizione delle restauratrici a rischio chimico non irrilevante per la salute sulla base del DVR redatto dal RSPP, ing. D. Ciriolo (in atti). Sulla base di tali documenti, di diretta provenienza datoriale, sulla cui attendibilità, data la natura pubblicistica dell'ente, non è consentito dubitare, il Soprintendente della SABAP per la Città Metropolitana di Bari emetteva i citati decreti del 11/03/2019 prot. n. 3110 e prot. n. 3103 di riconoscimento dell'adibizione a lavori insalubri delle ricorrenti.

A ciò aggiungasi che le ricorrenti sono anche inserite nell'elenco dei restauratori abilitati (ex art.182 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 N° 42), l'accesso al quale avviene solo dopo avere comprovato da parte dei richiedenti lo svolgimento in prima persona di attività di restauro su opere

d'arte appartenenti al patrimonio dei beni culturali, purché suffragato da idonea documentazione e certificazione proveniente dall'Amministrazione di appartenenza (cfr. link allegato alle note difensive).

Il tenore letterale di detti decreti depone chiaramente nel senso della ricorrenza dei requisiti richiesti ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto: *"VISTI i periodi effettivi di prestazione di lavori insalubri, comportanti continua e diretta esposizione ai rischi pregiudizievoli per la salute...; VISTA l'attestazione del medico competente- Dr.ssa Dentamaro del 21/06/2018 con la quale si certifica che la dipendente "è esposta nello svolgimento delle proprie mansioni specifiche a rischio chimico non irrilevante per la salute, come attestato nello specifico DVR redatto dal RSPP, ing. D. Ciriolo"; VISTA la circolare n. 4 dell'11/02/2019 del Mibac-Segretariato Generale; VISTI i documenti e gli atti d'Ufficio tutti..."*.

Sul punto è utile rammentare che la Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale per Regione Lazio, e, di recente, la Corte dei Conti sez. Giurisdiz. per la Regione Campania, ha accolto i ricorsi proposti da alcuni ex dipendenti del Mibact (con qualifica di operatore tecnico di calcografia e plastici, restauratori e direttore di laboratorio ricerche) impegnati, come le ricorrenti, in attività comportanti continua manipolazione ed esposizione alle sostanze definite insalubri dall'Allegato 1 al D.Lgs. citato (e nello stesso tempo considerate pregiudizievoli ai sensi della legge n. 734/1973 ai fini della percezione dell'indennità di rischio).

La Corte ha riconosciuto il beneficio della maggiorazione del periodo di servizio ex art. 25 del D.P.R. 1092/1973, ai fini del successivo riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione, sulla base di semplici attestazioni del dirigente di

struttura: "In particolare, quanto alla posizione della ricorrente G. M., Operatore tecnico di calcografia e plastici presso l'Istituto Nazionale per la Grafica, è in atti dichiarazione del Direttore dell'Istituto dott. Carlo Bertelli in cui si attesta (ai fini dell'attribuzione dell'indennità di rischio di cui alla legge n. 734/1973) "sotto la propria diretta responsabilità, che presso l'Istituto Calcografia Nazionale, vengono espletate le sottoelencate attività lavorative ...comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e all'incolumità personale, cui sono applicati, in modo diretto e continuo, le sottocitate categorie di impiegati ed operai (operatori tecnici Calcografi, operai III ctg. Aiuto calcografo, operaio II ctg. Litografo" ... Preparazione e impiego di solventi a base di benzina contenenti acetone..."; trattatasi di attività che ricalcano all'evidenza i punti 23 e 24 dell'allegato 1 al D. Lgt. n.1100/1919 richiamato dall'art. 25 del dpr n. 1092/1973 al fine del riconoscimento dell'aumento di $\frac{1}{4}$ del servizio prestato" (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale per Regione Lazio, sentenza n. 331/2015 del 09/07/2015); "Pur non specificando con quali sostanze nocive contenute nell'all. 1 del decreto luogotenenziale il ricorrente sia entrato in contatto (le radiazioni ionizzanti non rientrano nell'all.1 al decreto luogotenenziale m. 1100/1919), da tale attestazione datoriale, emessa sotto piena responsabilità dell'organo dichiarante, si ricavano elementi sufficienti per poter affermare il diritto del ricorrente al beneficio previdenziale" (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale per Regione Campania, sentenza n. 465/2021 del 12/05/2021). In virtù di tutte le considerazioni innanzi esposte, e, in particolare, sulla scorta della documentazione a disposizione

dell'amministrazione di appartenenza, può ritenersi acclarato al presente giudizio che le ricorrenti hanno svolto prestazioni di servizio da considerarsi "lavori insalubri" dal 1981 al 2018 e per l'effetto hanno diritto al beneficio di cui all'art.25 del D.P.R. 1092/73, dell'aumento di $\frac{1}{4}$ dei periodi di effettiva adibizione, pari a 1.559 giorni (anni 4 mesi 3 gg 27) per la Tiberini e a 1.810 giorni (anni 5 mesi 0 gg 5) per la Fenicia, così come calcolati dalla SABAP per la Città Metropolitana di Bari.

Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la complessità delle questioni giuridiche sottoposte all'attenzione del giudicante, la natura interpretativa delle medesime e le oscillazioni giurisprudenziali in materia, si ritiene che ricorrano gravi, seri e giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti.

Tali sono i motivi della presente decisione.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Tiberini Maria Cristina (C.F. TBRMCR59M47A662O) e Fenicia Eva (C.F. FNCVEA57R68A662K), con ricorso depositato in data 17.7.2020 nei confronti del MINISTERO DELLA CULTURA, in persona del Ministro p.t., così provvede:

ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,

- dichiara che la ricorrente Tiberini Maria Cristina è stata adibita a lavori insalubri di cui all'Allegato 1 del Decreto Luogotenenziale n. 1100/1919 per complessivi 6.236 giorni lavorativi e la ricorrente Fenicia Eva per complessivi 7.243 giorni lavorativi;

- per l'effetto, condanna il Ministero resistente, in persona del Ministro *pro tempore*, a riconoscere, in favore delle ricorrenti, il beneficio di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 1092/1973, nella misura di 1.559 giorni (anni 4 mesi 3 gg 27) per la Tiberini e di 1.810 giorni (anni 5 mesi 0 gg 5) per la Fenicia, pari ad $\frac{1}{4}$ del servizio prestato con adibizione a lavori insalubri;

- compensa per intero tra le parti le spese di lite.

Bari, 28.9.2021

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia